Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pierluigi Di Piazza"
Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice Fiscale: 94127220302 – via V Novara, 10/C- Pozzuolo del Friuli
Cod mecc UDIC855008 - Tel 0432 652714 – e-mail udic855008@istruzione.it

PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

per famiglie e tutori

Il presente protocollo è da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto

Delibera n. 42 del Collegio dei docenti del 29/06/2026

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2026

INDICE

A - PARTE INFORMATIVA

1. La normativa di riferimento pag. 2
2. Definizione di bullismo e cyberbullismo pag. 3
3. Le responsabilità pag. 5
4. La prevenzione pag. 7

B - PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

1. La prima segnalazione pag. 8
   SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE pag. 9
2. Gli interventi della scuola pag. 10
3. Siti utili pag. 16

Il bullismo e il cyberbullismo danneggiano ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, i sostenitori, gli osservatori, i familiari. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, riguardo ai fenomeni di bullismo/cyberbullismo, la nostra Istituzione scolastica opera su:

- *la prevenzione*
- *la segnalazione e la valutazione*
- *gli interventi e il monitoraggio*

A - PARTE INFORMATIVA

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi sono:

- Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018.

- Legge 29 maggio 2017, n. 71, disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

- Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole;

- Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo.

- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo;

Si precisa che gli atti di bullismo e di cyberbullismo possono integrare violazione di diverse norme della Costituzione, del Codice Civile e del Codice Penale di cui risponde chi esercita la responsabilità genitoriale almeno fino al compimento del quattordicesimo anno di età (art. 89 C.p.).

Ad esempio, al **bullismo** sono in genere associati:

- la violenza privata (art. 610 C.p.);
- le percosse (art. 581 C.p.);
- le lesioni (art. 582 C.p.);
- l'ingiuria (art. 594 C.p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 C.p.).

Anche all'interno del cyberbullismo sono compresi i seguenti atti che possono violare leggi penali quali:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 C.p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 C.p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter C.p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 C.p.);
- molestie e stalking (art. 660 C.p. e art. 612 bis C.p.).

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l'autore del reato (querela).

Occorre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Rientrano nel Cyberbullismo:

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.

Denigrazione: pubblicazione, all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc.), di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Flaming: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

IL BULLISMO

Ai sensi della legge n.70/2024 «*per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*».

Il bullismo è un atto aggressivo di prevaricazione condotto da un individuo o da un gruppo, ripetuto nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.

Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che consentono di riconoscerlo sono:

- **INTENZIONALITÀ**
  - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
- **RIPETIZIONE**
  - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
- **SQUILIBRIO DI POTERE**
  - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità

LE FORME DI BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo:**

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, di genere, verso la disabilità.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali: questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).

I RUOLI NEL BULLISMO

Il bullismo è una problematica di tipo sociale che investe il gruppo nel suo complesso; si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

LA VITTIMA: chi subisce le prepotenze.

IL BULLO: chi attua le prepotenze (a volte non direttamente, ma avvalendosi di uno o più gregari)

I SOSTENITORI: non prendono l'iniziativa, ma si uniscono all'azione aggressiva.

GLI SPETTATORI PASSIVI: non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire.

L'AIUTANTE DELLA VITTIMA: chi supporta la vittima (raro).

IL CYBERBULLISMO

Per il **cyberbullismo** si fa riferimento alla Legge n.71 del 29 maggio 2017 che definisce cyberbullismo:

"*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Questa forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il cyberbullismo è una forma di prevaricazione e di sopruso perpetrata tramite i **nuovi mezzi di comunicazione** nei confronti di una persona (vittima).

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di dispositivi informatici sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

Il cyberbullismo presenta specifiche caratteristiche:

- un **elevato numero di astanti** (bystanders) che molto spesso non conoscono la vittima;
- una modalità di aggressione che **non prevede una relazione faccia a faccia** tra il bullo e la vittima (da cui deriva il fatto che il bullo non può vedere gli effetti del suo gesto sulla vittima e quindi non può innescare meccanismi empatici che limiterebbero gli attacchi);
- la possibilità per i bulli di agire nell'**anonimato** e **in ogni momento (giorno e notte)**.

Anche un solo episodio, divulgato a migliaia di astanti, ad esempio attraverso YouTube, può arrecare un potenziale danno alla vittima **anche senza la sua ripetizione nel tempo**; un video o un post su un blog è sempre disponibile, può essere visto da migliaia di persone in tempi diversi o scaricato sul PC di chiunque ed essere quindi non eliminabile e utilizzato successivamente. Nel cyberbullismo la **responsabilità** può essere estesa **anche a chi solamente inoltra** il contenuto ad altri.

3. LE RESPONSABILITA'

Dal punto di vista penalistico si distingue il reato commesso da un minore di 14 anni, rispetto a quello commesso da un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni e vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

1. culpa del bullo minore;
2. culpa in educando e vigilando dei genitori;
3. culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della scuola.

Culpa del bullo minore:

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l'uso dell'ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

Culpa in vigilando ed educando dei genitori:

Si applicano gli art. 2046, 2047 e 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando e in educando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio/a minorenne. I genitori del minore sono i responsabili delle sue azioni, a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che "*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici*". Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "***misure preventive***" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

4. LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, ai genitori e al personale un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Un programma di intervento efficace deve prevenire l'insorgenza di tali fenomeni di prevaricazione rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità. **Le azioni di prevenzione che la scuola mette in atto contro il fenomeno del bullismo/cyberbullismo sono**

A LIVELLO SCUOLA:

- individuazione di un docente referente e di un team, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordini le azioni di prevenzione, di gestione e di contrasto dei fenomeni;
- costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
- attività formative specifiche rivolte a tutto il personale in servizio nella scuola;
- coinvolgimento delle famiglie attraverso condivisione delle informazioni ed eventuali progetti;
- collaborazione con le Forze dell'Ordine (es. Polizia Postale);
- elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno;
- promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari;
- individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo;
- sportello d'ascolto, dove fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi.

A LIVELLO CLASSE:

- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- implementazione delle conoscenze di base dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e degli aspetti giuridici;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- definizione di regole antibullismo e cyberbullismo;
- utilizzo di stimoli culturali (narrativa, audiovideo, letture, attualità…) e attività didattiche specifiche (es. tecniche di rielaborazione);
- partecipazione alle attività proposte dalla scuola anche in collaborazione con enti esterni;
- sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza e sull'educazione digitale.

B. IL PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nel caso di un sospetto atto di bullismo / cyberbullismo c'è la seguente procedura da considerare.

LA SEGNALAZIONE

IL DOCENTE:

- compila la scheda di prima segnalazione;
- comunica con il coordinatore di classe;
- si rivolge ad un docente del Team Antibullismo di plesso e/o al Dirigente scolastico.

L'ALUNNO:

- può rivolgersi direttamente o via email ad un docente della classe o del Team antibullismo;
- gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria, possono compilare la SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE PER ALUNNI che si trova in ogni aula e/o presso la bidelleria e la può consegnare ad un docente o depositare nella cassetta appositamente predisposta in ogni plesso.

IL GENITORE:

segnala il caso scegliendo tra le seguenti modalità:

- contattando telefonicamente la scuola nella persona di un docente o del Dirigente scolastico;
- inviando una email all'indirizzo istituzionale di un docente descrivendo il caso o chiedendo un colloquio urgente con un docente o con il dirigente scolastico;
- compilando la scheda di segnalazione presente in allegato al Protocollo per le emergenze e nel sito della scuola per poi inviarla a un docente o al dirigente scolastico.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pierluigi Di Piazza"
Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice Fiscale: 94127220302 – via V Novara, 10/C- Pozzuolo del Friuli
Cod mecc UDIC855008 - Tel 0432 652714 – e-mail udic855008@istruzione.it

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

dei casi di presunto bullismo / cyberbullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione: ……..……..
Data: ……..
Scuola: …….……...

☐ La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è
- la vittima
- un compagno della vittima, nome ……..……..
- madre/padre/tutore della vittima, nome ……
- insegnante, nome ……..
- altri, nome: …….……..

☐ Vittima, nome ……...…. Classe …….

☐ Altre vittime ……..….. Classe …….

☐ Altre vittime ……..…….. Classe …….

☐ Presunto "bullo/i"

Nome ……..….. Classe ……

Nome ……..….. Classe ……

Nome ……..….. Classe ……

- Descrizione breve del problema presentato.

Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

……..……..

……

……

……..……

……..……

- Indicare quante volte sono successi gli episodi.

……

……..……..……

……..……..……

GLI INTERVENTI DELLA SCUOLA

Il Team per l'emergenza, una volta valutato il caso e decisa la tipologia di intervento da attuare, ha il compito di coinvolgere e supportare le altre figure nella realizzazione dell'intervento/degli interventi; di seguito sono elencati, come esempio e passibili di variazioni in relazione al singolo caso, gli interventi che la scuola ha individuato.

AZIONI PER CODICE VERDE - LIVELLO DI RISCHIO

- approccio educativo alla classe.

AZIONI PER CODICE GIALLO - LIVELLO SISTEMATICO

- intervento individuale per vittima (supporto e protezione);
- coinvolgimento della famiglia della vittima per dare supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di intervento e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, psicologo...);
- coinvolgimento della famiglia del bullo/cyberbullo;
- intervento individuale per bullo/cyberbullo;
- approccio educativo alla classe;
- gestione delle relazioni (mediazione);
- eventuale convocazione straordinaria del Consiglio di classe/interclasse per la scelta dell'intervento e/o eventuale sanzione al bullo/cyberbullo.

AZIONI PER CODICE ROSSO - LIVELLO DI EMERGENZA

- intervento individuale per vittima (supporto e protezione);
- coinvolgimento della famiglia della vittima per dare supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, psicologo...);
- coinvolgimento della famiglia del bullo/cyberbullo;
- intervento individuale per bullo/cyberbullo;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete;
- eventuale convocazione straordinaria del Consiglio di classe/interclasse per la scelta dell'intervento e/o eventuale sanzione al bullo/cyberbullo.

N.B. IN CASO DI CYBERBULLISMO è necessario considerare anche che:

- chi esercita la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo (es. genitori) o ciascun minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'**istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete**. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere, all'autorità preposta, un'**istanza di ammonimento nei confronti del minore**.
  L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, le forze dell'ordine convocheranno il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno ovviamente in base ai casi.
  In caso di reato, si avvia la procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni) mediante denuncia ad un organo di Polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori.
  Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi l'operato del figlio/della figlia, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA

1) L' APPROCCIO EDUCATIVO ALLA CLASSE

SOGGETTI ATTIVI: insegnanti di classe

Risulta molto importante affrontare con la classe l'accaduto per evitare una distorta percezione di un mancato intervento da parte della scuola. E' preferibile attuare un approccio indiretto teso a sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno in generale, senza lavorare direttamente sul caso specifico, a volte risulta essere più appropriato.

L'intervento educativo con la classe è consigliabile quando:

- tutto il gruppo-classe è stato coinvolto nell'accaduto;
- quando il livello di sofferenza della vittima e di gravità non è molto elevato;
- quando nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Gli insegnanti di classe - o almeno alcuni di loro - dovranno essere coinvolti nell'intervento con l'intera classe. Lo scopo principale è quello di responsabilizzare il gruppo e sensibilizzarlo rispetto alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, cercando di lavorare sulle dinamiche presenti, sul riconoscimento della sofferenza della vittima e sui processi (es. empatia).

Le tipologie di intervento, gli stimoli e le tecniche da poter utilizzare in classe, sono quelli presenti nella sezione **Prevenzione** che verranno modulati rispetto al singolo caso specifico:

- la sensibilizzazione del gruppo classe;
- l'approccio curriculare: percorsi basati su stimoli culturali (narrativa, film, video, letture);
- promozione della competenza emotiva ed empatia;
- la costruzione di regole antibullismo;
- promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori.

2) L' INTERVENTO INDIVIDUALE

SOGGETTI ATTIVI: psicologo della scuola / insegnante con competenze trasversali

L'intervento individuale può essere svolto dallo psicologo della scuola oppure da un insegnante con competenze trasversali. In questo specifico caso, lo psicologo della scuola potrebbe fare dei colloqui di responsabilizzazione con **"il bullo"** al fine di capire quali azioni potrebbero essere adottate con l'obiettivo di riparare il danno fatto nei confronti della vittima.

L'intervento individuale può essere rivolto alla **vittima** tramite colloqui di sostegno e aiuto, con l'obiettivo di sviluppare strategie di coping positive e potenziare l'assertività. Anche in questo caso, i colloqui dovrebbero essere condotti dallo psicologo o da docenti con competenze trasversali.

È importante tenere a mente che nelle situazioni più gravi, o in assenza di risorse, si potrebbero contattare, in accordo con le famiglie e il Dirigente Scolastico, i servizi presenti sul territorio, in modo da pensare a possibili interventi individuali sia per i bulli che per la vittima.

Interventi individualizzati con la vittima:

- interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza finalizzati ad affrontare l'esperienza nel gruppo dei pari.
- potenziamento delle abilità sociali finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità.

Interventi individualizzati con il "bullo":

- potenziamento di specifiche competenze e abilità attraverso la comprensione delle conseguenze del proprio comportamento, dell'importanza di relazionarsi positivamente con gli altri e del potenziamento delle modalità positive per affermarsi all'interno del gruppo. Tale potenziamento può essere svolto attraverso un lavoro specifico sulle capacità empatiche, sulla regolazione delle emozioni e sull'incremento delle social skills e competenze comunicative; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.
- colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza. Può essere utilizzato un ascolto attivo di tipo non giudicante al fine di stabilire e mantenere la relazione.
- approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze.

3) LA GESTIONE DELLE RELAZIONI

SOGGETTI ATTIVI: psicologo della scuola / insegnante con competenze trasversali / team

La mediazione tra pari (tra alunni) è un tipo di approccio che permette di arrivare con successo alla risoluzione costruttiva del problema, esplorando le cause del conflitto e promuovendo una soluzione condivisa da entrambe le parti. Prevede di preparare gli studenti, attraverso colloqui individuali, ad un incontro condiviso finalizzato a trovare una soluzione di soddisfazione reciproca.

- Pro: risoluzione del conflitto se entrambe le parti sono motivate; necessità di prevedere follow up e momenti di monitoraggio.
- Contro: deve essere presente una forte motivazione sia del bullo che della vittima; non è appropriata per i casi più gravi di bullismo; è difficile da utilizzare quando è presente un forte squilibrio di potere tra bullo e vittima; i/il mediatori/e deve avere acquisito competenze tramite un training specifico.

Il metodo dell'interesse condiviso utilizza un approccio non punitivo con gruppi di studenti sospettati di aver messo in atto prepotenze verso altri e può prevedere anche il coinvolgimento di altri ragazzi non direttamente coinvolti, ma potenziali spettatori. Permette la ricerca di una soluzione al problema del bullo e della vittima attraverso una serie di colloqui di coloro che sono coinvolti.

- Pro: adatto ai casi di bullismo di gruppo;
- Contro: non può essere applicato in casi gravi di bullismo; necessita di tempo per effettuare i colloqui e i follow-up di monitoraggio della situazione.

4) IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

SOGGETTI ATTIVI: dirigente scolastico / team / coordinatore di classe

Il coinvolgimento della famiglia da parte della scuola è un processo complesso, che può essere realizzato anche in momenti diversi in funzione della specifica situazione, dell'obiettivo del team, o delle capacità della scuola di poter avviare una prima gestione del caso.
Se i genitori sono coinvolti nella fase di valutazione iniziale e quindi chiamati a colloquio dal team della scuola o, ancor prima, hanno segnalato loro stessi il problema, è importante impostare fin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la soluzione del caso.
Attraverso il confronto si può, da un lato, responsabilizzare la famiglia rispetto al problema e, dall'altro, valorizzare quelle risorse interne al nucleo familiare necessarie ad affrontarlo.
In questo caso specifico la famiglia potrebbe essere coinvolta dallo psicologo della scuola o da un insegnante con competenze trasversali in un intervento di tipo psicoeducativo.

Si potrebbe iniziare il colloquio con i genitori contestualizzando il motivo per il quale sono stati convocati e se sono a conoscenza di ciò che sta succedendo al figlio/a e se ne ha mai parlato con loro.

Successivamente possono essere fatte delle domande:

- rispetto alla situazione comportamentale del figlio/a: "Come sta ...?"; "Avete notato cambiamenti di comportamento, per esempio è più nervoso/a, fa fatica a dormire, ha meno appetito, viene meno volentieri a scuola"
- rispetto alle sue condizioni emotive: "Secondo voi, come si trova a scuola?"; "Avete notato dei cambiamenti rispetto al suo umore?".
- indagare inoltre se ha buone relazioni al di fuori del contesto scolastico con i pari e in famiglia.
- un ulteriore approfondimento potrebbe essere quello di chiedere se il figlio/a sia stato coinvolto/a in simili episodi negli anni precedenti.
- dare, infine, la possibilità di raccontare qualsiasi cosa ritengano importante far sapere all'insegnante.

5) IL SUPPORTO INTENSIVO E A LUNGO TERMINE

SOGGETTI ATTIVI: servizi del territorio / dirigente scolastico / team / famiglia

I servizi possono essere: servizi sanitari e sociali territoriali, ospedali, Polizia Postale, Carabinieri

Il Safer Internet Center mette a disposizione la possibilità di contattare la **linea 196.96 di Telefono Azzurro**, il Centro di Ascolto **dedicato a bambini e adolescenti che si trovano in difficoltà** (o che conoscono qualcuno che ha bisogno di aiuto) **e ad adulti preoccupati per soggetti minorenni**. Tale numero è accessibile gratuitamente da tutta Italia 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Ad accogliere le richieste ci sono operatori adeguatamente formati, specializzati nell'offrire ascolto e dialogo, in un clima di apertura e con lo scopo di garantire interventi di supporto e tutela più idonei alla situazione. Grazie alle connessioni sul territorio e all'approfondita conoscenza dei Servizi e delle Agenzie, Telefono Azzurro rappresenta un punto di contatto, supporto e orientamento anche per insegnanti, genitori, pediatri, operatori di comunità etc.

6) IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio permette di verificare la presenza di cambiamenti a seguito dell'intervento/degli interventi messi in atto. A breve termine (ca. 1 settimana) permette cioè di capire se la situazione è migliorata o se sono necessarie azioni aggiuntive; a lungo termine permette di verificare se il cambiamento ottenuto a seguito dell'intervento si mantiene nel tempo.

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

SITI UTILI PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

LINK DEL SITO	DESCRIZIONE
Numero telefono:19696 www.azzurro.it	Help line e chat del telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto da parte di **bambini e ragazzi** fino a 18 anni. È attiva 24 ore al giorno. La Chat dal Lunedì al Venerdì (8 – 22) Sabato e Domenica (8-20). Entrambe forniscono un aiuto immediato a tutti i bambini.
www.commissariatodips.it	**Sito della Polizia Postale per segnalazioni** e per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo.
http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo	Per la **segnalazione** al Garante per la protezione dei dati personali.
https://www.associazionemec.it/sportello-cyberbullismo/ https://www.associazionemec.it	Per **segnalazioni** e **informazioni** su benessere digitale, formazione genitori, sicurezza online.
www.generazioniconnesse.it	Per **informazioni** e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo. Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'Uso sicuro di internet (Safe internet Centre)